



COMUNICATO STAMPA n. 49/25

Lussemburgo, 10 aprile 2025

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-758/24 | [Alace] e C-759/24 | [Canpelli] ¹

Protezione internazionale: secondo l'avvocato generale Richard de la Tour, uno Stato membro può designare paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo e deve divulgare, a fini di controllo giurisdizionale, le fonti d'informazione su cui si fonda tale designazione

Tale Stato membro può anche, a determinate condizioni, attribuire a un paese terzo lo status di paese di origine sicuro, individuando nel contempo categorie limitate di persone che potrebbero essere ivi esposte al rischio di persecuzioni o violazioni gravi

Conformemente alla direttiva 2013/32 ², gli Stati membri possono accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale e condurre la procedura alla frontiera qualora tali domande provengano da cittadini di paesi che si ritiene offrano una protezione sufficiente. In Italia, la designazione di questi paesi terzi come paesi di origine sicuri avviene mediante un atto legislativo del 2024.

È in tale contesto che due cittadini del Bangladesh, trasferiti in un centro di permanenza temporanea in Albania in applicazione del protocollo Italia-Albania ³, hanno presentato una domanda di protezione internazionale. La loro richiesta è stata esaminata secondo la procedura accelerata alla frontiera dalle autorità italiane, che l'hanno respinta in quanto infondata, poiché il loro paese d'origine era considerato sicuro.

I ricorrenti hanno impugnato la decisione di rigetto dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, che si è rivolto alla Corte di giustizia per chiarire l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro e gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo giurisdizionale effettivo. Il giudice del rinvio sostiene che, contrariamente al regime precedente, l'atto legislativo del 2024 non precisa le fonti di informazione sulle quali il legislatore italiano si è basato per valutare la sicurezza del paese. Pertanto, sia il richiedente sia l'autorità giudiziaria sarebbero privati della possibilità di contestare e, rispettivamente, controllare la legittimità di una siffatta presunzione di sicurezza, esaminando in particolare la provenienza, l'autorità, l'affidabilità, la pertinenza, l'attualità e l'eshaustività di tali fonti.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Jean Richard de la Tour conferma **che uno Stato membro può designare un paese terzo come paese di origine sicuro mediante un atto legislativo. Tuttavia, il giudice nazionale chiamato a esaminare un ricorso avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale deve disporre, nell'ambito dell'esame sulla legittimità di tale atto, delle fonti di informazione che sono servite da base per tale designazione.** Infatti, la mera circostanza che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro mediante un atto legislativo non può avere la conseguenza di sottrarlo ad un controllo di legittimità, salvo privare di qualsiasi efficacia pratica la direttiva. L'atto legislativo applica il diritto dell'Unione e deve garantire il rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali riconosciute ai richiedenti protezione internazionale dal diritto dell'Unione.

In assenza di divulgazione di tali fonti di informazione da parte del legislatore, l'autorità giudiziaria competente può controllare la legittimità di una siffatta designazione sulla base di fonti di informazione da essa stessa raccolte tra

quelle menzionate nella direttiva.

Per quanto riguarda la possibilità di designare un paese terzo come paese di origine sicuro mentre non lo è per talune categorie di persone, l'avvocato generale Richard de la Tour ritiene che **la direttiva non osti a che uno Stato membro attribuisca ad un paese terzo lo status di paese di origine sicuro, identificando nel contempo categorie limitate di persone che possono essere esposte, in tale paese, al rischio di persecuzioni o violazioni gravi**. Ciò è possibile solo qualora, da un lato, la situazione giuridica e politica di tale paese caratterizzi un **regime democratico** che garantisca alla popolazione in generale una protezione duratura contro tali rischi e, dall'altro, lo Stato membro interessato escluda espressamente tali categorie di persone dall'applicazione del concetto di paese di origine sicuro e dalla presunzione di sicurezza ad esso connessa.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «Europe by Satellite» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti dei procedimenti.

² [Direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

³ Il protocollo tra l'Italia e l'Albania, siglato a Roma il 6 novembre 2023 e ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14, istituisce un centro di permanenza e rimpatrio in territorio albanese, sotto giurisdizione italiana. Detto centro è destinato ai richiedenti protezione internazionale e consente l'applicazione di una procedura accelerata alla frontiera, valida per i cittadini di paesi considerati sicuri.